

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
Area Attività di Soccorso Speciale: Soccorso Aeroportuale**

(Chiarimento)
PROT. n° 2064
Class.3405/B-B

Roma, 04 novembre 2008

OGGETTO: Chiarimenti al DM 238/07.

Pervengono richieste di chiarimenti in merito a quanto riportato nel Decreto 26 ottobre 2007, n° 238, "Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici".

In particolare a:

- 1) - comma 2, art. 6: "la quantità di liquido schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua + liquido schiumogeno)";
- 2) - "Tabella E" allegata al decreto: "fune di sicurezza di diametro 5 cm.";
- 3) - primo rigo comma 3, art. 8: dizione "..... non possono essere.....,".

In merito al punto n° 1) si evidenzia che la normativa internazionale ICAO, e quella Italiana, prevedono che su un veicolo antincendio sia caricato un quantitativo di liquido schiumogeno sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua + liquido schiumogeno).

Ciò equivale a dire che, se un veicolo ha un serbatoio di acqua pari a 10.000 lt. e il liquido schiumogeno da miscelare all'acqua deve essere nella percentuale del 6% (lt. 600 per lt. 10.000 di acqua), la quantità totale di liquido schiumogeno caricata sul veicolo deve essere pari a lt. 1.200, per consentire che, durante un intervento, si debba ricaricare la sola acqua, al fine di assicurare una doppia scarica di schiuma.

La ragione di quanto sopra è da ricercarsi nei seguenti due fattori: il primo è di contenimento delle dimensioni e delle masse dei mezzi antincendio e di conseguenza dei costi; il secondo riguarda l'elemento tempo, fondamentale per il servizio antincendio aeroportuale/eliportuale, infatti, mentre il caricamento dell'acqua tramite un serbatoio pensile risulta agevole e di rapida esecuzione, il caricamento del liquido schiumogeno è più complesso nella tempistica.

Nel caso degli aeroporti delle prime quattro categorie ICAO o degli eliporti a livello del suolo, dove il quantitativo di acqua richiesto è limitato e, di conseguenza, anche quello del liquido schiumogeno, qualora il serbatoio di detto liquido non sia dimensionato per contenere il doppio volume di schiumogeno, può essere accettato il ricorso a taniche di liquido schiumogeno caricate sul mezzo medesimo, atteso che la norma non specifica espressamente dove detto liquido deve essere localizzato ma che debba essere caricato sul mezzo.

In relazione al punto 2), nell'attesa di una modifica di chiarimento al decreto, per uniformità di indirizzo si ritiene opportuno evidenziare che la fune di sicurezza, indicata nella "Tabella E", deve riferirsi agli eliporti/elisuperfici situati in elevazione o su piattaforma marina.

Detta fune salvavita indicata nel testo inglese "life line", infatti, deve essere considerata, insieme all'imbracatura conforme alla norma EN 361 e ad una, o entrambe EN 358 e EN 813 (non prevista in sede ICAO), un equipaggiamento di protezione individuale a servizio degli operatori antincendio che lavorano su strutture in elevazione, dove c'è la possibilità, di cadute accidentali.

Tra l'imbracatura e la fune dovrà essere posizionato un assorbitore di energia rispondente alla norma EN 355.

Attualmente le funi sono realizzate nella maggior parte dei casi in poliestere, e devono rispondere ai requisiti delle norme EN 1891 tipo A che hanno un diametro variabile tra 10 mm. e 11,5 mm.

Ciò premesso, in analogia con le dotazioni usate dal personal SAF, i Comandi, in occasione degli esami dei progetti degli eliporti/elisuperfici o dei sopralluoghi, potranno accettare i sistemi di sicurezza sopra descritti, dove la lunghezza della fune dovrà essere non inferiore a 15 metri, come indicato dalla norma, ma comunque tale da impedire durante un'eventuale caduta il contatto dell'operatore con la superficie d'impatto sottostante.

In relazione, infine, al punto 3) è stato commesso un errore di digitazione nella stesura del decreto e, pertanto, nel primo rigo del comma 3 dell'art. 8 invece di:

"..... non possono essere....." deve essere letto "**..... possono non essere.....**"

Per quanto sopra, si invitano i Comandi in indirizzo a voler tener conto di quanto indicato in occasione di sopralluoghi o di richieste da parte dell'utenza.